

ALLEGATO A

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

(Provincia di Siena)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

**Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 27 del 30/04/2014**

INDICE

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 — Soggetto attivo	pag. 3
Art. 3 — Indicazione analitica dei servizi indivisibili	pag. 3

TITOLO II — PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 — Presupposto dell'imposta	pag. 3
Art. 5 — Esclusioni	pag. 3
Art. 6 — Soggetti passivi	pag. 4

TITOLO III — DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 7 — Base imponibile	pag. 4
Art. 8 — Detrazioni, riduzioni ed esenzioni	pag. 4

TITOLO IV — DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 9 — Dichiarazioni	pag. 5
Art. 10 — Modalità di versamento	pag. 5
Art. 11 — Somme di modesto ammontare	pag. 5
Art. 12 — Incentivi per l'attività di controllo	pag. 5
Art. 13 — Entrata in vigore	pag. 5
Art. 14 — Clausola di adeguamento	pag. 5

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 3 – Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II

Presupposto e soggetti passivi

Art. 4 – Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 5 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, cui al successivo art.8. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote.

La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

TITOLO III

Determinazione dell'imposta

Art. 7 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu

Art. 8 – Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale con cui si determinano le aliquote della TASI il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, riduzioni ed esenzioni ai sensi della normativa vigente.

TITOLO IV

Dichiarazioni, accertamento e riscossione

Art. 9 – Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. La dichiarazione presentata produce effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 10 – Modalità di versamento

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24, l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale, ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, così come confermate dal legislatore.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente

Art. 11 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del Regolamento per la disciplina generale delle Entrate Comunali non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 12 – Incentivi per l'attività di controllo

1. In virtù della potestà regolamentare concessa al Comune dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, richiamato esplicitamente dall'art. 14 comma 6 del D.lgs 23/2011, viene costituito un fondo, laddove previsto dalla normativa vigente, per l'attribuzione di compensi incentivanti da ripartire tra il personale coinvolto in tale attività.

2. La misura e le modalità di ripartizione del fondo per l'attribuzione dei compensi incentivanti sono stabilite con apposito provvedimento di Giunta Comunale, tenuto conto delle norme relative alle relazioni sindacali. Detto fondo è commisurato ai maggiori proventi conseguenti il recupero dell'evasione.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

Art. 14 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.